



# Commento all'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso

(ODerr; RS 817.02)

del 8.12.2023

## I. Situazione iniziale

Con la presente revisione vengono attuate le mozioni 19.3112 Munz «Stop allo spreco alimentare» e 20.3910 CSEC-S «Dichiarazione del Paese di produzione del pane e dei prodotti di panetteria», entrambe adottate dal Parlamento.

Infine, la formulazione di varie disposizioni viene chiarita e adeguata allo stato attuale del diritto comunitario.

## II. Commento alle singole disposizioni

### Art. 2 cpv. 1 n. 32

Viene introdotto in questo articolo il concetto di redistribuzione di derrate alimentari con una riformulazione del numero 2.1 degli orientamenti dell'UE sulle donazioni alimentari (2017/C 361/01<sup>1</sup>).

### Art. 8 cpv. 4

Questa disposizione ha lo scopo di attuare ai sensi del diritto alimentare la mozione 19.3112 Munz «Stop allo spreco alimentare». Secondo l'autrice della mozione, la consegna delle derrate alimentari invendute è un dovere etico oltre che un imperativo ecologico. "Il regolamento (UE) 2021/382<sup>2</sup> introduce le condizioni quadro per la redistribuzione delle eccedenze alimentari. Esse fanno parte del pacchetto igiene e vengono ora riprese nel diritto svizzero. È necessario creare a livello di Dipartimento un quadro giuridico chiaro per garantire che nella redistribuzione di derrate alimentari siano rispettati i principi fondamentali (sicurezza delle derrate alimentari, igiene e informazione) del diritto alimentare (si veda anche il proposto articolo 27a dell'ordinanza sui requisiti igienici, RS 817.024.2). Vengono disciplinate in modo chiaro le responsabilità e definiti i processi per garantire la sicurezza alimentare. Per la regolamentazione a livello di Dipartimento viene creata una corrispondente delega.

### Art. 15 cpv. 1 lett. i n. 1 e k e cpv. 1<sup>bis</sup>

La definizione di nuovo tipo di derrata alimentare con le categorie è stata ripresa dall'articolo 3 capoverso 2 lettera a del regolamento (UE) 2015/2283<sup>3</sup>. Poiché l'articolo 3 capo 2 lettera a ix) primo trattino del regolamento (UE) 2015/2283 fa riferimento alla lettera a vii) di questo capoverso, («fabbricate con un processo di produzione non tradizionale prima del 15 maggio 1997»), l'articolo 15 capoverso 1 lettera i

<sup>1</sup> Comunicazione della Commissione, orientamenti dell'UE sulle donazioni alimentari, (2017/C 361/01) del 25.10.2017.

<sup>2</sup> Regolamento (UE) 2021/382 della Commissione, del 3 marzo 2021, che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari per quanto riguarda la gestione degli allergeni alimentari, la redistribuzione degli alimenti e la cultura della sicurezza alimentare, aggiornato il 3.3.2021

<sup>3</sup> Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015 relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione, GU. L 327 dell' 11.12.2015, pag. 1.



numero 1 ODerr deve fare riferimento alla lettera g invece che alla lettera f, come invece accade nella versione odierna. Questo errore viene corretto con la presente revisione.

La categoria dei nuovi tipi di derrate alimentari tradizionali, in precedenza presente nell'articolo 15 capoverso 1 lettera k, viene elencata in un capoverso separato (art. 15 cpv. 1bis), analogamente a quanto accade nel regolamento (UE) 2015/2283. Le procedure di autorizzazione continueranno ad essere due: quella come nuovo tipo di derrata alimentare secondo l'articolo 2 dell'ordinanza sui nuovi tipi di derrate alimentari (RS 817.022.2) e quella come nuovo tipo di derrata alimentare tradizionale secondo l'articolo 3 dell'ordinanza sui nuovi tipi di derrate alimentari.

#### **Art. 28 cpv. 3 lett. c note a piè di pagina**

Le note a piè di pagina con i riferimenti ai testi pertinenti del Codex Alimentarius sono state aggiornate e corrispondono allo stato attuale.

#### **Art. 39 cpv. 1, 1<sup>bis</sup>, 2 lett. d e 3 lett. C**

##### *Cpv. 1*

Il capoverso 1 è stato riformulato per creare coerenza con il capoverso 1bis.

##### *Cpv. 1<sup>bis</sup>*

Entro il 2030, il Consiglio federale vuole dimezzare le perdite alimentari evitabili rispetto al 2017. Secondo uno studio dell'ETH di Zurigo, la maggior parte delle perdite alimentari evitabili sono riconducibili ai prodotti di panetteria, in particolare al pane. Il nuovo articolo 39 capoverso 1<sup>bis</sup> ODerr intende creare nel diritto alimentare le condizioni per consentire alle organizzazioni di pubblica utilità esenti da imposte di redistribuire i prodotti di panetteria. Sono autorizzate a ricevere tali prodotti solo le persone che possiedono un'apposita carta acquisti emessa da tali organizzazioni. Quest'ultima viene rilasciata solo alle persone assistite da determinati servizi sociali. In questo modo si riducono gli sprechi alimentari fornendo alle persone che vivono in condizioni di ristrettezze finanziarie un alimento prezioso da aggiungere alla loro alimentazione abituale.

Il processo di raccolta dei prodotti di panetteria (ad esempio, una panetteria che alla sera raccoglie tutto il pane e gli altri prodotti di panetteria invenduti in un sacco e lo consegna all'organizzazione di pubblica utilità esente da imposte) rende impossibile per queste organizzazioni fornire le informazioni dettagliate sugli allergeni presenti nel pane e nei prodotti di panetteria fine e di biscotteria richieste dall'articolo 5 capoverso 1 lettera d dell'ordinanza del DFI concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID; RS 817.022.16). Tuttavia, affinché questi prodotti di panetteria possano essere redistribuiti, è necessario garantire il rispetto degli obiettivi fissati nell'articolo 1 LDerr in un modo diverso, ed è quello che si fa con gli obblighi di informazione di cui all'articolo 39 capoverso 1<sup>bis</sup> lettere a e b. Le associazioni di pubblica utilità esenti da imposte devono fare in modo che tutte le persone autorizzate a ricevere tali prodotti di panetteria siano adeguatamente informate. L'informazione può essere fornita in diversi modi, ad esempio per iscritto su un cartello nelle immediate vicinanze del punto di consegna oppure oralmente. Per la protezione della salute non è rilevante come avviene l'informazione, ma che questa venga fornita, senza che la persona interessata sia costretta a richiederla.

La possibilità di una dichiarazione degli allergeni secondo il capoverso 1<sup>bis</sup> deve essere limitata alle organizzazioni di pubblica utilità esenti da imposte con una clientela definita e circoscritta, visto che i processi di produzione e di vendita di altre aziende alimentari, ad esempio un panificio o i negozi al dettaglio, consentono loro di fornire indicazioni dettagliate sugli allergeni presenti.

##### *Cpv. 2 lett. d*

Nel 2021, il Parlamento ha adottato la mozione 20.3910 CSEC-S intitolata «Dichiarazione del Paese di produzione del pane e dei prodotti di panetteria», che aveva lo scopo di garantire ai consumatori un'informazione chiara sull'origine del pane e degli altri prodotti di panetteria fine immessi sul mercato sfusi, stabilendo l'obbligo di indicare il Paese di produzione di questi prodotti per iscritto in un modo chiaramente visibile al consumatore.

Le derrate alimentari immesse sul mercato sfuse sono quelle di cui all'articolo 2 capoverso 1 numero 12 ODerr; rientrano in questa categoria anche le derrate alimentari offerte sfuse negli esercizi di ristorazione

collettiva. Resta invariato il principio secondo cui devono essere messe a disposizione le stesse informazioni per i prodotti alimentari immessi sul mercato sfusi e per quelli preconfezionati.

Il capoverso 2 è stato integrato con la lettera d, in modo che nella vendita sfusa sia sempre indicato per iscritto il Paese di produzione del pane e dei prodotti di panetteria fine, ad eccezione dei prodotti di biscotteria. L'obiettivo della mozione è garantire una maggiore trasparenza per il consumatore e promuovere una scelta consapevole per quei prodotti freschi per i quali il potenziale di inganno sulla provenienza è elevato. Infatti, si potrebbe essere portati a pensare che il pane fresco venduto sugli scaffali provenga necessariamente dalla Svizzera, quando in realtà potrebbe trattarsi di un prodotto congelato e importato che è stato poi soltanto cotto in Svizzera.

Il Paese di produzione deve essere indicato secondo le prescrizioni disciplinate nell'articolo 15 OID. Secondo il nuovo capoverso 3<sup>bis</sup> dell'articolo 15 OID, la sola cottura al forno di un impasto già formato importato non è sufficiente per attribuire al pane finito un nuovo Paese di produzione. Secondo l'articolo 15 capoverso 4 OID è possibile indicare per le derrate alimentari trasformate una regione geografica più ampia. Ciò consente un'attuazione pragmatica, ad esempio per pane e altri prodotti di panetteria non venduti di diversa provenienza e raccolti in un sacco per la redistribuzione.

Il nuovo obbligo di dichiarazione si applica, con le eccezioni descritte sopra, a tutto il pane e a tutti i prodotti di panetteria in vendita sfusa. Tuttavia, è possibile rinunciare all'indicazione scritta del Paese di produzione se la provenienza del pane o dei prodotti di panetteria è chiaramente visibile per i consumatori senza che essi siano costretti a chiederla. È il caso, per esempio, di un'indicazione di provenienza secondo l'articolo 48b della legge sulla protezione dei marchi (RS 232.11) che informa i consumatori sul Paese di provenienza e non costituisce un inganno. Questa possibilità è quindi esplicitamente menzionata nell'ordinanza (art. 39 cpv. 2 lett. d secondo periodo).

È importante notare che i prodotti di biscotteria (come definiti nell'art. 77 cpv. 2 dell'ordinanza sulle derrate alimentari di origine vegetale, i funghi e il sale commestibile [ODOV, RS 817.022.17]) non sono coperti da questo obbligo. Per il pane venduto o servito come tale (intero) oppure in pezzi, l'origine deve essere specificata per iscritto in ogni caso. Ciò significa che, per esempio, deve essere dichiarato per iscritto il Paese di produzione del pane servito a fette in un ristorante e di quello usato per farcire dei sandwich. Questa dichiarazione può essere fatta, per esempio, su un cartellino o con una dicitura ben visibile al consumatore. L'obbligo vale anche per altri prodotti di panetteria come croissant, girelle alla cannella, panini al latte, ecc. Tutti gli stabilimenti che commercializzano pane o prodotti di panetteria, interi o in pezzi, sono interessati da questo obbligo (panetterie, ristoranti, alberghi, punti vendita al dettaglio, ecc.).

#### *Cpv. 3 lett. c*

Al capoverso 3 è stata aggiunta la lettera c, affinché per i nuovi tipi di derrate alimentari alcune indicazioni specifiche rilevanti per la salute vengano fornite sempre in forma scritta. Alcuni nuovi tipi di derrate alimentari possono contenere ingredienti non innocui per la salute. Visto che tali sostanze indesiderabili possono essere di natura diversa, viene valutato sempre di caso in caso se queste derrate alimentari siano innocue per la salute o meno. Se in seguito a tale verifica emergono sostanze indesiderabili che possono essere eliminate ad esempio tramite un'adeguata preparazione, trasformazione ecc. oppure devono essere evitate da alcuni consumatori (ad es. a causa di allergie/allergie incrociate), i nuovi tipi di derrate alimentari vengono autorizzati con una condizione corrispondente. Per garantire che queste importanti informazioni raggiungano i consumatori anche nella vendita sfusa, si deve creare la possibilità di renderle obbligatorie per iscritto.

#### **Art. 76 cpv. 1 nota a piè di pagina**

Nel settembre 2020, la Commissione del Codex Alimentarius ha introdotto nel proprio standard «General Principles of Food Hygiene» 1-1969 il concetto di cultura della sicurezza alimentare con lo scopo di incoraggiare gli operatori del settore a implementare un'adeguata cultura della sicurezza alimentare nel loro operato. L'obiettivo è aumentare la consapevolezza del personale sul questo tema e migliorare il

comportamento. Come nell'UE<sup>4</sup>, questo concetto viene introdotto anche in Svizzera. La nota a piè di pagina viene adattata di conseguenza con il riferimento alla norma del Codex.

#### **Art. 80 cpv. 3 lett. a nota a piè di pagina**

Le note a piè di pagina con i riferimenti ai testi pertinenti del Codex Alimentarius sono state aggiornate e corrispondono allo stato attuale.

#### **Art. 91**

L'articolo 91 viene adeguato dal punto di vista linguistico e del contenuto al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793<sup>5</sup>, che nel frattempo ha sostituito il regolamento (UR) n. 669/2009<sup>6</sup>, e viene suddiviso in due articoli (91 e 91a).

Il capoverso 1 è ripreso senza modifiche dal diritto previgente (cpv. 1).

Il capoverso 2 corrisponde al capoverso 1<sup>bis</sup> del diritto previgente, tranne qualche adattamento linguistico

Capoverso. 3: i certificati per i controlli approfonditi trasmessi al posto di controllo frontaliero per via elettronica devono essere conformi alle prescrizioni dell'articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793. Il certificato deve essere conforme al modello di cui all'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793..

I capoversi 4 e 5 sono ripresi in maniera immutata dal diritto previgente (cpv. 3<sup>bis</sup> e cpv. 6).

#### **Art. 91a**

Il capoverso 1 disciplina i requisiti del certificato ufficiale e il capoverso 2 la sua durata di validità.

Capoverso 3: la campionatura e l'analisi prima dell'esportazione in Svizzera devono avvenire in modo da rispettare le prescrizioni dell'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793. I relativi dati sono registrati nel certificato ufficiale.

### **Modifica dell'ordinanza sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere (OIPPE)**

#### **Art. 2 lett. c n. 11**

La modifica propone un'eccezione al principio di Cassis de Dijon ai sensi dell'articolo 16a capoverso 1 della legge federale del 6 ottobre 1995<sup>7</sup> sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC). Il Consiglio federale decide sull'introduzione dell'eccezione. Può decidere di concedere tale eccezione se sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 4 capoversi 3 e 4 LOTC.

Per le sostanze vietate nei prodotti cosmetici, nell'articolo 54 capoverso 1 l'ODerr fa riferimento al diritto UE (Regolamento [CE] n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici). Tuttavia, il Consiglio federale autorizza il DFI a stabilire singole eccezioni dal diritto UE (art. 54 cpv. 7 ODerr).

Nei cosmetici, le furocumarine sono proibite in Svizzera e nell'UE, tranne nel caso di un contenuto normale negli oli essenziali naturali. Questa eccezione prevede per alcuni prodotti in Svizzera e nell'UE una concentrazione massima di furocumarine di 1 mg/kg (ppm). Tuttavia, i prodotti a cui si applica questa concentrazione massima differiscono tra la Svizzera e l'UE. Nell'UE la concentrazione massima di 1 ppm si applica solo alle creme solari e ai prodotti abbronzanti. Nell'articolo 6 capoverso 1 dell'ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016<sup>8</sup> sui cosmetici (OCos), il DFI ha stabilito una regolamentazione divergente

<sup>4</sup> Regolamento (UE) 2021/382 della Commissione, del 3 marzo 2021, che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari per quanto riguarda la gestione degli allergeni alimentari, la redistribuzione degli alimenti e la cultura della sicurezza alimentare, aggiornato il 3.3.2021.

<sup>5</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione, del 22 ottobre 2019, relativo all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 della Commissione, GU L 277 del 29.10.2019, pag. 89.

<sup>6</sup> Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE della Commissione, GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11.

<sup>7</sup> RS 946.51

<sup>8</sup> RS 817.023.31

rispetto all'UE prescrivendo il valore massimo di 1 ppm anche per quei cosmetici che possono rimanere sulla pelle ed essere direttamente esposti alla luce del sole durante un uso normale e ragionevolmente prevedibile (ad es. creme per il viso). La Svizzera ha quindi un'eccezione più restrittiva dell'UE.

Essa è giustificata da motivi di protezione della salute: le furocumarine sono sostanze fototossiche, cioè vengono attivate dai raggi UV e possono quindi alterare il materiale genetico delle cellule e causare cancro alla pelle (cancerogenicità genotossica).

Pertanto, ai seguenti cosmetici si applica un valore massimo di 1 ppm:

- In Svizzera: cosmetici, eccetto profumi, acque da toeletta e acqua di Colonia che possono rimanere sulla pelle ed essere direttamente esposti alla luce del sole.
- Nell'UE: solo protezioni solari e prodotti abbronzanti.

Il fatto che nell'UE il contenuto di furocumarine sia specificamente regolato nei prodotti abbronzanti e di protezione solare e non in altri cosmetici ha ragioni storiche e non è basato su prove scientifiche. In passato, le furocumarine erano specificamente utilizzate nei prodotti abbronzanti e di protezione solare per il loro effetto abbronzante. Questa distinzione tra prodotti abbronzanti e di protezione solare e altri prodotti cosmetici che possono essere esposti al sole non è in linea né con lo stato attuale della scienza e della tecnologia né con le [raccomandazioni del Comitato scientifico della sicurezza dei consumatori \(CSSC\) della Commissione europea](#) e quindi non è più sostenibile.

I cosmetici provenienti dall'UE che non soddisfano i requisiti dell'articolo 6 capoverso 1 OCos dovrebbero quindi essere esclusi dal principio di Cassis de Dijon per ragioni di protezione della salute.

### **III. Ripercussioni**

#### **1. Ripercussioni per la Confederazione**

Nessuna.

#### **2. Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni**

Nessuna.

#### **3. Ripercussioni per l'economia**

L'indicazione scritta del Paese di produzione in vendita sfusa richiesta dal Parlamento per il pane e i prodotti di panetteria fine, esclusi i prodotti di biscotteria, interi o in pezzi (art. 39), comporterà un onere supplementare per panetterie e ristoranti.

I cosmetici dall'UE che non soddisfano i requisiti dell'articolo 6 capoverso 1 OCos in riferimento al tenore di furanocumarine, per motivi sanitari non dovrebbero più poter essere immessi in commercio in Svizzera sulla base della LOTC (Cassis-de-Dijon). Per i prodotti interessati, questa misura costituisce un ostacolo tecnico al commercio. I prodotti devono essere riformulati per rispettare la concentrazione massima di 1 ppm in vigore secondo il diritto svizzero. Questa misura per la protezione della salute comporta oneri supplementari per i produttori esteri. Molti esempi concreti hanno dimostrato che in diversi casi una riformulazione è facilmente realizzabile in tempi molto brevi. Inoltre, per l'immissione sul mercato svizzero era già necessario rispettare il valore limite inferiore prima dell'introduzione del principio Cassis de Dijon. Con questa modifica si applicano le stesse condizioni ai prodotti importati e a quelli fabbricati in Svizzera. Inoltre, con la futura pubblicazione dello standard IFRA aggiornato per le furanocumarine, tutti i prodotti a livello mondiale dovranno presto soddisfare requisiti simili a quelli attualmente disciplinati dall'OCos.

#### **4. Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera**

Nel settore dei cosmetici, la Svizzera non ha impegni internazionali, soprattutto nei confronti dell'UE. L'eccezione proposta dal principio Cassis de Dijon per i cosmetici (furanocumarine) potrebbe causare ostacoli al commercio: determinati cosmetici contenenti più di 1 ppm di furanocumarine nel prodotto finale potrebbero non essere commercializzati in Svizzera. Per poter essere commercializzati in Sviz-

zera, essi dovrebbero essere riformulati in modo da rispettare la concentrazione massima di 1 ppm prevista dal diritto svizzero. Con il futuro aggiornamento dello standard IFRA per le furanocumarine, questa specificità richiesta dalla legislazione svizzera cesserà di essere applicata.

Anche nel settore degli alimenti di origine vegetale, la Svizzera non ha impegni nei confronti dell'UE. La dichiarazione scritta del Paese di produzione per i prodotti di panetteria e pasticceria si riferisce esclusivamente alla vendita sfusa. Pertanto, questo nuovo obbligo di caratterizzazione non dovrebbe causare alcun problema dal punto di vista commerciale.